

## **DISCIPLINA RELATIVA ALL'USO DELLA FORZA NEI CONFLITTI MILITARI E DELLA PRODUZIONE, USO E COMMERCIO DI ARMI DA GUERRA**

### **1) IL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

L'uso della forza nelle relazioni internazionali è **vietato** dall'art. 2 Comma 4 della Carta delle Nazioni Unite che conferisce al Consiglio di Sicurezza la competenza esclusiva ad occuparsi degli atti di aggressione.

Unica eccezione all'uso della forza è prevista dall'art. 51 della Carta che attribuisce agli stati il diritto alla **legittima difesa** individuale e collettiva.

### **2) LA DISCIPLINA DELLA CONDOTTA DA TENERSI DURANTE LE OSTILITÀ**

• Il **diritto internazionale** umanitario disciplina l'uso della forza militare nei conflitti armati e pone **limiti alla libertà degli stati di condurre le ostilità**, ed il suo obiettivo fondamentale è il rispetto della vita e della dignità umana.

Il diritto internazionale umanitario trova la sua fonte principalmente nel diritto consuetudinario e nei trattati internazionali.

• Uno dei principi cardine del diritto internazionale umanitario è il c.d. **principio di umanità** ha trovato la sua prima formulazione nella **Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868** <sup>(1)</sup>, ed implica il dovere di evitare tanto ai combattenti nemici quanto ai civili, l'infliczione di sofferenze inutili e mali superflui.

Secondo la Corte Internazionale di Giustizia, questo principio rappresenta l'essenza delle norme giuridiche applicabili durante i conflitti armati.

In termini operativi rappresenta il divieto di usare livelli eccessivi di forza, in modo irragionevole rispetto agli scopi perseguiti con le operazioni militari.

• La prima consistente codificazione delle leggi e degli usi generali di guerra è contenuta nelle **Convenzioni dell'Aja del 1907**, che hanno iniziato a disciplinare i **limiti e le modalità dell'utilizzo della violenza bellica**.

Si è quindi arrivati **alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949** che tutelano i *civili in tempo di guerra, i feriti ed i prigionieri cui sono seguiti i protocolli aggiuntivi del 1977* che prevedono misure volte a rafforzare la tutela delle vittime dei conflitti armati interni ed internazionali.

Queste convenzioni stabiliscono norme di condotta che devono ritenersi vincolanti per tutti i conflitti armati, e che obbligano gli stati indipendentemente dalla condizione di reciprocità.

Si applicano non solo ai conflitti armati nazionali o internazionali ma anche alle situazioni di occupazione militare (la popolazione palestinese infatti è sottoposta alla tutela del diritto internazionale umanitario in ragione dell'occupazione militare che si protrae da 50 anni).

• Nel 1965 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una dichiarazione relativa ai rischi della guerra indiscriminata, cui è seguita la **risoluzione 2444 del 1968** che ha stabilito che *il diritto delle parti in conflitto di scegliere i mezzi per nuocere all'avversario non è illimitato, è proibito lanciare attacchi deliberati contro la popolazione civile;* deve essere fatta *distinzione* in ogni momento tra le persone che

---

<sup>1</sup> **Nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868**, che ne rappresenta la prima formulazione, il principio è articolato in diverse componenti:

- uno degli scopi del progresso è quello di alleviare i danni provocati dalla guerra;
- unico legittimo scopo per uno Stato durante una guerra è l'indebolimento, e non l'annientamento, delle forze militari avversarie;
- per ottenere quello scopo è sufficiente rendere temporaneamente inabili alla lotta il maggior numero di nemici;
- l'impiego di armi che aggravino inutilmente le sofferenze di coloro che sono stati resi inabili o che rendano la loro morte inevitabile va oltre lo scopo legittimo delle ostilità;
- l'uso di quelle armi sarebbe contrario alle leggi di umanità.

partecipano alle ostilità e i membri della popolazione civile in modo che questi ultimi siano risparmiati per quanto possibile.

Queste dichiarazioni di principio, giuridicamente non vincolanti, sono state trasformate in norme giuridiche positive **nel I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra dell'8 giugno 1977**, adottato a seguito di una conferenza internazionale durata dal 1974 al 1977, preparata appunto da due successive conferenze preliminari di esperti del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

*Non sono parti di questo Protocollo, tra gli altri, gli Stati Uniti, lo Stato d'Israele, la Francia, l'India, il Pakistan e la Turchia.*

Le norme fondamentali del I Protocollo sono **riconosciute come inderogabili**, e dunque vincolano tutti gli stati anche quelli che non abbiano aderito alla convenzione in quanto sono entrate a fare parte del diritto consuetudinario.

Il Protocollo addizionale del 1977 che dedica un capitolo ai “metodi e mezzi di guerra”, fissando (art. 35) i “**PRINCIPI FONDAMENTALI**” che riproducono il contenuto del principio di umanità, stabilendo che:

1. *1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.*

2. *2. È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.*

3. *3. È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.*

La regola fondamentale è che la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi, né di minacce o violenze il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

**I principi sanciti dal Protocollo del 1977 sono:**

**Il principio di distinzione (art. 48),**

secondo il quale le Parti in conflitto dovranno, in ogni momento, fare distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e di conseguenza dirigere **le operazioni soltanto contro obiettivi militari**, rafforza le disposizioni sulla protezione dei civili contenute nella IV Convenzione di Ginevra (in particolare quelle della parte II, dedicata alla protezione di tutta la popolazione degli Stati in conflitto).

**Il divieto di attacchi indiscriminati (art. 51).**

Il principio di distinzione ha come conseguenza **il divieto di condurre attacchi indiscriminati**, ossia il divieto di usare mezzi o metodi di combattimento che non permettano di selezionare i bersagli in modo da evitare di colpire la popolazione o gli apprestamenti e i beni civili.

Il principio di distinzione/discriminazione è strettamente **collegato al principio di proporzionalità**.

Un attacco in violazione del principio di proporzionalità è un attacco indiscriminato.

Sono considerati «**attacchi indiscriminati**»:

a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;

b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;

c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

d) gli attacchi mediante bombardamento, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;

e) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

**Il principio di precauzione ( Art. 57 )**

Stabilisce che quando viene decisa una azione militare deve essere **fatto tutto il possibile per risparmiare la popolazione civile**, accertando che l'obiettivo da attaccare non è un obiettivo, e prendendo tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo

di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, astenendosi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni civili, e nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano

#### **Tutela dei beni civili**

Gli attacchi possono essere fatti solo contro i beni e strutture militari.

Sono tutelati edifici di culto e beni culturali.

E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, la popolazione civile.<sup>2</sup>

La convenzione stabilisce inoltre che nell'acquisizione **di nuove armi gli stati** devono stabilire se le stesse non siano vietate dalla convenzione, e dunque contrarie ai principi di distinzione, umanità, precauzione.

### **3) PRODUZIONE, UTILIZZO E COMMERCIO DI ARMI DA GUERRA.**

I principi che presiedono alla conduzione delle ostilità trovano immediata applicazione nella disciplina dell'uso delle armi, affinché le stesse non siano usate in contrasto con i principi fissati dal diritto internazionale umanitario (umanità, distinzione, precauzione, tutela della popolazione civile, divieto di attacchi indiscriminati). Si è inoltre affermata nel diritto internazionale il divieto assoluto, la messa al bando di determinate armi, che possono per loro natura avere effetti indiscriminati e non rispettare il principio di distinzione, tra cui le c.d. armi di distruzione di massa.

Sin dal XIX secolo, si è cercato di introdurre delle regole volte a limitare o vietare l'impiego delle armi eccessivamente nocive o particolarmente disumane.

Già nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 vi sono proibizioni di alcuni tipi di armi, che per loro natura sono contrarie al diritto internazionale umanitario.

Gli armamenti si dividono essenzialmente in

- Armi convenzionali, che sono la generalità degli armamenti,
- armi di distruzione di massa che possono essere  
CHIMICHE,  
BATTERIOLOGICHE,  
ATOMICHE.

#### **4) Armi convenzionali**

La prima limitazione all'uso delle armi convenzionali è contenuta nella Dichiarazione s. Pietroburgo 1868 che ha vietato l'utilizzo di proiettili esplosivi inferiori ad un certo peso nei confronti delle persone.

La Convenzione dell'Aja del 1899 ha vietato i proiettili Dum Dum

Si è arrivati dunque alla Convenzione del 1980 sul divieto e limitazione di utilizzo armi suscettibili di colpire in modo indiscriminato

Nel corso degli anni settanta, nel quadro delle Nazioni Unite, è cresciuta la consapevolezza intorno al problema dell'utilizzo nel corso di conflitti armati di armi c.d. "inumane".

I progressi della tecnologia militare, infatti, avevano permesso la produzione di armi convenzionali particolarmente letali e con un accresciuto potere distruttivo. Si è dunque pervenuti alla

---

<sup>2</sup> Esempi di violazione delle norme di tutela della popolazione civile sono l'embargo all'Iraq negli anni '90 che in 10 anni circa 1 milione di civili di cui 500.000 bambini, i bombardamenti Nato in Serbia su fabbriche chimiche ponti, strutture civili, l'operazione Piombo Fuso e Margine Protettivo su GAZA con bombardamenti nelle città, distruzione di centrali elettriche, allevamenti di bestiame, acquedotti, fognature.

- **CONVENZIONE GINEVRA 1980 sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato**

Per divenire parte della Convenzione, uno Stato deve ratificare almeno due dei cinque Protocolli in cui si articola il trattato.

Nel 2001 si è estesa l'efficacia di questa convenzione **ai conflitti armati non internazionali**.

In applicazione di questa convenzione sono stati adottati ad oggi **5 Protocolli**.

**Protocollo I:** *vieta l'uso di armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X*

**Protocollo II:** *vieta e limita l'impiego di alcuni tipi di mine, trappole e altri dispositivi.*

Non vengono vietate in assoluto le mine antiuomo o le mine anti veicoli, ma ne vengono vietate alcune tipologie, e ne vengono disciplinate e ristrette le modalità di utilizzo.

In particolare, ne viene vietato l'utilizzo indiscriminato, che possa essere indirizzato verso un obiettivo civile, o che sia presumibile che possa provocare delle vittime tra civili.

**Protocollo III:** *vieta e limita l'uso di armi incendiarie nei confronti di civili e di beni e strutture civili, o nei confronti di obiettivi militari che siano collocati all'interno di una concentrazione di civili.*

**Protocollo IV:** *entrato in vigore nel 1998, vieta l'impiego di armi laser accecanti.*

**Protocollo V:** *adottato il 28 novembre 2003, impone misure volte a limitare gli effetti distruttivi dei residui bellici esplosivi.*

La Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al controllo sull'attuazione o a meccanismi di verifiche.

- **Convezione 1997 di Ottawa sulle mine antipersona (In Italia vietate già con L. n. 374/1997).**

Il preambolo di questa convenzione sottolinea che è frutto della determinazione di porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona, che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, e riconosce l'importanza degli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la messa al bando delle mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo,

La convenzione obbliga dunque ogni Stato Parte a:

a) *a non usare mine anti-persona*

b) *a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona*

Gli stati aderenti si impegnano a distruggere tutte le mine antipersona e dovranno redigere un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite sulle le misure di attuazione, e lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di revoca delle ordinazioni delle fabbriche produttrici mine anti-persona.

L'Italia aveva precedentemente adottato la **legge 29 ottobre 1997, n. 374** recante norme per la messa al bando delle mine antipersona che prevedeva già il divieto di uso di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento, per operazioni di sminamento, del quantitativo; la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo; l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

- **Convenzione di OSLO sulle bombe a grappolo (2010)**

Su istanza della società civile e delle organizzazioni umanitarie è stato inoltre avviato un processo da parte di un numero più limitato di Stati, tra cui l'Italia, per conseguire la messa al bando delle armi a grappolo.

La Convenzione (entrata in vigore il 1 agosto 2010) **proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alle popolazioni civili ed è stata sottoscritta dall'Italia il 3 dicembre 2008 assieme ad altri 94 Paesi.**

La **convenzione** proibisce l'uso di tali armi esplosive il cui effetto è la dispersione su una certa area di submunizioni ("bomblets").

L'Italia ha ratificato questa convenzione nel 2011.

Importanti stati, produttori di munizioni e loro componenti, non la hanno firmata (USA, Russia, Cina, India, Israele, Pakistan e Brasile).

I principali stati con cui abbiamo stipulato accordi di cooperazione militare, la cui attuazione è coperta dal segreto militare, hanno utilizzato in grande quantità bombe a grappolo.

**Così Israele durante i bombardamenti del Libano del 2006**, nei bombardamenti di Gaza nel 2009 e nel 2014.

L'**Arabia Saudita** ha fatto largo uso di bombe a grappolo contro la popolazione Yemenita nella guerra che dura da tre anni.

**La Nato** ha fatto largo uso di bombe a grappolo nella prima guerra del *Golfo del 1991 (61 mila contenenti 20 milioni di sub munizioni)*, *in Serbia nel 1995*, *in Kosovo nel 1999 (26 mila contenenti 300 mila submunizioni)*, *in Afghanistan dal 2001 al ....?*

In Afghanistan, ne viene utilizzata una particolare che lascia al suolo delle bombette di forma cilindrica di una lattina di bibita di un attraente color giallo identico a quello delle buste di razioni quotidiane umanitarie, con su scritto "dono del popolo degli Stati Uniti d'America".<sup>3</sup>

#### **5) Sono ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA le armi chimiche, batteriologiche, e nucleari**

Sono intervenute al riguardo:

### **La Convenzione ONU 1993 è relativa alla proibizione ed eliminazione armi chimiche.**

La **Convenzione sulle armi chimiche** 1993 (CAC) proibisce qualsiasi attività rivolta allo *sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati.*

E' entrata in vigore il 29 aprile 1997 e ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi.

L'**Italia** ha ratificato la convenzione con la legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata ed integrata con **legge 4 aprile 1997, n. 93.**

E' previsto un sistema di verifiche internazionale volto a controllare l'osservanza dell'obbligo di distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati parte del trattato, ed a tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile potenzialmente utilizzabili anche per fare armi chimiche.

Chiunque commetta violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale sarà **punito tramite sanzioni stabilite dai paesi membri.**

Gli strumenti di controllo internazionale sono:

- **Le Dichiarazioni:** redatte periodicamente dagli Stati parte all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), contemplano attività civili e militari che in base alla Convenzione devono essere internazionalmente sorvegliate rientrando negli obblighi di notifica.

- **Verifiche: visite** ispettive "di routine" nei paesi membri svolte con breve preavviso dagli ispettori dell'OPAC. Tali ispezioni hanno l'obiettivo di accertare la corrispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle dichiarazioni periodiche.

In caso di sospetti o su specifica richiesta di uno Stato membro, l'OPAC può svolgere accertamenti attraverso ispezioni sul posto per verificare le possibili violazioni riguardanti obblighi della Convenzione.

### **- La Convenzione del 1972 su divieto messa a punto, produzione stoccaggio di armi biologiche o a base di tossine e loro distruzione.**

---

<sup>3</sup> Art. 37 Protocollo aggiuntivo Conv. Ginevra 1977

"Divieto della perfidia

1. È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia."

La convenzione stabilisce che gli stati aderenti s'impegnano a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare.

- agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;

- armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all'articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Israele con cui abbiamo un trattato di cooperazione militare coperto da segreto nelle sue modalità attuative non ha sottoscritto il trattato sulle armi biologiche, quello sulle armi chimiche lo ha sottoscritto ma non ratificato.

### **ARMI NUCLEARI**

• Il diritto internazionale umanitario, si fonda su principi che si ritengono pacificamente accettati e vincolanti per qualunque soggetto belligerante, che sono i principi di *proporzionalità, distinzione, precauzione, salvaguardia dell'ambiente*.

Questi principi devono comunque essere rispettati anche laddove non ci sia una disciplina specifica relativa all'utilizzo di queste armi.

Per esempio, le armi nucleari utilizzate in un'area popolata hanno effetti incompatibili con il criterio della proporzionalità dell'attacco, essendo idonee a produrre danni alla popolazione civile eccessivi rispetto ai vantaggi militari.

Alle morti immediate si aggiungono sofferenze non necessarie agli scopi militari producendo danni come cancro, leucemia danni al sistema nervoso centrale, gastrointestinale, e negli effetti nocivi sull'ambiente che si protraggono a lungo termine delle radiazioni, distruzione di acqua, sistemi elettrici, infrastrutture, etc.

• **Nel 1996 la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja**, interpellata dalla Assemblea Generale dell'ONU, in ordine alla legalità dell'utilizzo delle armi nucleari, ha ritenuto che, pur non esistendo un divieto assoluto dell'utilizzo di armi nucleari, esse sono generalmente contrarie al diritto internazionale, perché incompatibili con i principi fondamentali.

La Corte non ha escluso in linea teorica che il loro utilizzo in determinate circostanze sia legittimo ad esempio in casi estremi di legittima difesa, in cui è in gioco la sopravvivenza dello stato, o in situazioni particolari in cui non sia messo a rischio l'ambiente e l'incolumità dei civili.

Il parere non conclude tuttavia in un senso o nell'altro, stabilendo che non si può affermare neppure la legittimità dell'uso in casi estremi, ritenendo che non è possibile arrivare ad una conclusione definitiva sulla base del diritto internazionale vigente.

La Corte ha inoltre stabilito che oltre che ad essere illegittimo *l'uso* delle armi nucleari qualora violi i principi di proporzionalità, umanità, distinzione e precauzione, è altrettanto illecita la minaccia dell'uso di tali armamenti, ai sensi dell'art. 2 par 4 Carta delle Nazioni Unite, che stabilisce che "*I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite*".

In questo senso può senz'altro ritenersi illecito il comportamento attuale di Corea del Nord e degli USA che stanno ripetutamente minacciando di utilizzare tali armi.

• ***Il primo trattato*** sulla messa al bando parziale dei test firmato a Mosca nel 1963 è relativo ***alla messa al bando dei Test nucleari sottomarini, nell'atmosfera e nello Spazio esterno.***

Il Trattato nasce dalla diffusione sempre più ampia dei test nucleari, esplosioni di prova effettuate dalle superpotenze per sviluppare nuovi progetti di armi atomiche e nucleari.

Al trattato mancavano due firmatari importanti: Francia e Cina, che infatti continuarono ad effettuare esperimenti nucleari nell'atmosfera fino al 1974 (Francia) e al 1980 (Cina).

Il Trattato ha confinato gli esperimenti nucleari nel sottosuolo, raggiungendo così un primo obiettivo importante: diminuire gli effetti degli esperimenti nucleari sulle popolazioni umane e sull'ambiente.

E' il primo accordo tra USA e URSS sul controllo degli armamenti.

## • **Trattato di non proliferazione nucleare 1968**

Il trattato proibisce agli stati firmatari "non-nucleari" di procurarsi tali armamenti e agli stati "nucleari" di trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi.

Inoltre il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi pacifici (ad esempio per la produzione elettrica) deve avvenire sotto il controllo della AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica).

Il trattato fu sottoscritto da USA, Regno Unito e Unione Sovietica il 1° luglio 1968 ed entrò in vigore il 5 marzo 1970.

Francia e Cina vi aderirono nel 1992 mentre la Corea del Nord lo sottoscrisse nel 1985 ma, sospettata di costruire ordigni atomici e rifiutando ispezioni, si ritirò definitivamente dal trattato nel 2001.

Nel 1970 l'arsenale atomico mondiale contava più di 38 000 testate nucleari e, dopo un picco di 69 440 ordigni nucleari toccato nel 1986 a causa della politica di deterrenza reciproca.

Attualmente si assiste al rilancio della corsa agli armamenti nucleari sulla spinta del programma di modernizzazione degli USA che investono cifre astronomiche in questo senso.

Obama, premio Nobel per la pace, ha avviato un progetto di ammodernamento degli delle armi nucleari con un costo stimato di 355 miliardi di dollari con la costruzione di nuovi 12 sottomarini nucleari 100 bombardieri strategici, 400 missili intercontinentali.

Gli USA detengono circa 7300 testate nucleari (di cui 1900 pronte all'uso), la Russia 800 (di cui 1600 pronte all'uso), per un totale complessivo a livello mondiale di oltre 16.000 testate di cui 4500 pronte al lancio.

Israele, che non ha sottoscritto il trattato di non proliferazione, possiede dalle 200 alle 400 testate nucleari.

**Nel silenzio dei media, nel Luglio 2017 l'Assemblea dell'ONU con uno storico voto nell'ambito della Conferenza indetta dall'Assemblea Generale con la risoluzione 71/258 del 26 dicembre 2016, le Nazioni Unite hanno adottato il Trattato di messa al bando delle armi nucleari.<sup>4</sup>**

Si tratta di uno strumento internazionale legalmente vincolante, che entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di almeno 50 Paesi.

Tale Trattato, per la prima volta nella storia, dichiara fuori legge le armi più distruttive che esistano, le uniche armi di distruzione di massa non ancora messe al bando.

Si tratta di ordigni la cui inumanità è stata più volte sottolineata nel corso dei negoziati e la volontà di bandirle emerge chiaramente dall'Articolo 1 del Trattato, che vieta da un lato **di sviluppare, testare, produrre, acquisire, possedere ma anche trasferire o ricevere il trasferimento, consentire la dislocazione di armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari, dall'altro di incoraggiare, indurre, assistere o ricevere assistenza per una qualsiasi delle suddette attività.**

---

<sup>4</sup> Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non: (a) **Sviluppare, testare, produrre, oppure acquisire, possedere o possedere riserve di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;** (b) **Trasferire** a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente; (c) **Ricevere il trasferimento** o il controllo delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o indirettamente; (d) **Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari** o di altri dispositivi esplosivi nucleari (..) (g) **Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo.**

Inoltre viene bandita anche la **“minaccia d’uso” è proibita, raccogliendo così molte delle istanze della società civile internazionale** e degli Stati pionieri della cosiddetta Iniziativa Umanitaria che ha portato al voto odierno di New York.

Dopo lo sforzo di quasi un decennio da parte della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN, di cui fanno parte anche Senzatmica e Rete Disarmo), e a 72 anni dalla loro invenzione, si può affermare che oggi prende avvio la fine dell'era nucleare. *“Questo storico Trattato è stato adottato in una forma che riflette pienamente le voci della società civile e segna una tappa fondamentale nell’impegno per liberare l’umanità e il nostro pianeta dalla minaccia costituita dalle armi nucleari”* afferma Daniele Santi, Segretario Generale di Senzatmica. **“Adesso che abbiamo questo meraviglioso strumento continueremo a impegnarci come rappresentati della società civile affinché tutti gli Stati, a partire dall’Italia, ratifichino il Trattato**, convinti che un cambiamento rivoluzionario nella coscienza dei singoli, diffondendosi in tutto il mondo, costituisca l’unica forza sufficientemente profonda e radicale in grado di porre fine all’era nucleare”.

Oggi la comunità internazionale in maniera schiacciante (**122 voti a favore, 1 astensione e il solo voto contrario dei Paesi Bassi**) ha ripudiato l'uso delle armi nucleari e affermato che esse sono totalmente inaccettabili.

Ai negoziati, svoltisi in due sessioni per un totale di quattro settimane complessive, hanno partecipato delegazioni di circa 140 Paesi e della società civile di tutto il mondo.

Le continue e aspre obiezioni, oltre che chiare pressioni e tentativi di **boicottaggio, da parte degli Stati nucleari e dei loro alleati (compresi quelli come l’Italia che ospitano ordigni nucleari di altri sul proprio territorio)** dimostrano chiaramente come **questo Trattato abbia il potenziale di impattare positivamente e significativamente il percorso del disarmo nucleare totale.**

Il trattato entrerà in vigore dopo **essere stato ratificato da almeno 50 paesi.**

La decisione di realizzare un Trattato per la messa al bando delle armi nucleari naturalmente non è piaciuta alle potenze nucleari che l’hanno ostacolata, addirittura **rifiutandosi di partecipare alla conferenza indetta dall’ONU.**

**L’Italia ha boicottato la Conferenza evidentemente per non perdere il “diritto” di consentire agli Stati Uniti di dislocare armi nucleari nel nostro paese.**

## **6) URANIO IMPOVERITO**

Nel 1996 l’ONU adottò una risoluzione in cui si affermava che *“...tutti gli Stati si devono impegnare a fare ispirare le loro politiche nazionali dalla necessità di contenere la produzione e la diffusione di armi per la distruzione di massa o affetto indiscriminato, in particolare armi nucleari, armi chimiche, ordigni combustibili-aria, napalm, bombe a frammentazione, armamenti biologici e contenenti uranio impoverito”.*

Nel 2001 il parlamento europeo chiese ai membri della NATO una moratoria sull’utilizzo delle armi all’Uranio Impoverito, in ragione della difficoltà di stabilire un nesso di causa effetto fra l’uso dell’uranio e l’insorgere di tumori fra i soldati presenti nei conflitti armati (in special modo in Bosnia nel 1995 e nel Kosovo nel 1999 – Sindrome dei Balcani - nel Golfo nel 2003 – Sindrome del Golfo).

Si ritiene che gli effetti **dell’urano impoverito sui militari USA, abbia provocato disturbi a circa 100 mila militari e circa 9000 decessi tra gli stessi. Non ci sono statistiche ovviamente rispetto ai decessi ed ai disturbi provocati alla popolazione irachena.**

Gli effetti dannosi per la salute dell’Uranio Impoverito sono stati attestati nel nostro paese da diverse condanne dei Tribunali nazionali dello stato italiano per i danni provocati ai militari impegnati nei Balcani.

Nel 2004 in Italia viene riconosciuta la condotta colposa del Ministero della difesa che omise l’adozione delle misure di sicurezza dei militari con conseguente condanna al risarcimento danni. nziato un fondo maggiore per la protezione e la sicurezza dei militari.

Sono poi intervenute una sentenza della corte di appello di Roma e una sentenza del Tribunale di Firenze che hanno condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 500.000 euro per militari colpiti dalle conseguenze dell’Uranio Impoverito.

Nel 2016 la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Ministero della difesa al risarcimento di 2 milioni di euro alla famiglia di un soldato morto per leucemia al rientro dalla guerra in Bosnia nel 1999.

Anche in assenza di norme specifiche che vietano l'utilizzo dell'uranio impoverito il loro divieto discende dall'applicazione dei principi generali fissati dal Protocollo del 1977 di Ginevra essendo incompatibili con il divieto:

di attacchi indiscriminati, in quanto non idonei a distinguere obiettivi militari da obiettivi civili e pertanto possono procurare un danno ad obiettivi civili, luoghi e persone non militari;

del principio di umanità, posto che provocare sofferenze eccessive e non necessarie rispetto alle finalità belliche, essendo causa di tumori, leucemie o altre malattie, danni all'ambiente, potrebbero rientrare nel divieto suddetto.

del divieto di procurare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente tali da determinare danni successivi alla salute umana.<sup>5</sup>

del principio di precauzionalità posto a tutela di obiettivi civili e della popolazione il quale prescrive ai belligeranti, a chi comanda, ordina, organizza o esegue l'azione militare di usare tutte le precauzioni necessarie per impedire che l'attacco militare provochi danni a luoghi e persone civili;<sup>6</sup>

La richiesta di moratoria sull'uso dell'Uranio Impoverito **presentata dall'Italia è stata respinta dalla Nato**, che sostiene che i proiettili all'uranio impoverito "sono armi legali, di cui nessuno ci ha chiesto, e che nessuna legge nazionale ci impone, la messa al bando".

## 7) FOSFORO BIANCO

**L'effetto del "fosforo bianco" sulla pelle umana.** *"Il fosforo bianco a contatto con l'ossigeno presente nell'aria produce anidride fosforica generando calore. L'anidride fosforica reagisce violentemente con composti contenenti acqua e li disidrata producendo acido fosforico. Il calore sviluppato da questa reazione brucia la parte restante del tessuto molle. Il risultato è la distruzione completa del tessuto organico."*

Le convenzioni internazionali ammettono l'uso di questo micidiale composto "solamente a scopo di illuminazione, per spaventare o per nascondere le proprie truppe" gli USA e Israele lo hanno più volte utilizzato - impropriamente - come **arma**.

Celebre alle cronache **il caso di Falluja**, dove gli Stati Uniti hanno bombardato massicciamente alcuni villaggi iracheni con le armi al fosforo bianco, colpendo la popolazione civile.<sup>7</sup>

Israele invece ha utilizzato il fosforo bianco più volte contro il popolo palestinese facendone largo uso nell'**operazione "piombo fuso" e durante la guerra del Libano del 2006**.

Quando si constatano gli effetti descritti in precedenza, è difficilmente concepibile considerare queste armi come non appartenenti alla categoria delle armi chimiche. Tanto più che la definizione di cosa sia un'arma chimica, secondo la Convenzione sul divieto delle Armi Chimiche (CIAC), del 13 gennaio 1993, corrisponde perfettamente alle armi al fosforo bianco. L'organizzazione umanitaria *Human Rights Watch* da parte sua stima che il diritto internazionale, proibisce in modo chiaro l'uso di armi al fosforo bianco in zone così densamente popolate come la striscia di Gaza

## 8) Trattato ONU sul commercio internazionale di armi (2013)

---

<sup>5</sup> L'articolo 55 Conv. 1977 stabilisce che "la guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione".

<sup>6</sup> In base al principio di precauzione, riteniamo che in assenza di certezze e di fronte al rischio per l'integrità dell'ambiente naturale, delle popolazioni civili e dei militari a diretto contatto con l'uranio impoverito, sia un dovere etico fermarsi a riflettere con serietà su questi rischi, sospendendo l'utilizzo di questo materiale fino a quando non sia completamente dimostrata la totale assenza di pericolo.

<sup>7</sup> Si veda il documento di Rainews 24 Falluja, la strage nascosta.

Il Trattato pone limiti e divieti all' esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione nel settore degli armamenti.

La sfera di applicazione è limitata ad un numero ristretto di armi (OTTO), coincidente con quelle disciplinate dal Registro delle Nazioni Unite <sup>8</sup> con l'aggiunta significativa delle armi di piccolo calibro.

Istituisce inoltre un sistema di controllo basato su rapporti annuali degli Stati contraenti, sull'istituzione di un Segretariato e su una Conferenza degli Stati parte

Il trasferimento è proibito quando:

a) Sia contrario agli **obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite** in virtù dal Capitolo VII (es. **embargo di armi**);

b) Sia suscettibile di **violare obblighi derivanti dai trattati internazionale** di cui lo Stato contraente sia parte;

c) Qualora lo Stato parte sia a conoscenza che **le armi possano essere utilizzate per commettere crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità) o infrazioni gravi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 o altri crimini internazionali previste dai trattati di cui lo Stato contraente sia parte**

d) Possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;

e) Possono essere utilizzati per:

(i) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;

(ii) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;

(iii) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure

(iv) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte.

Se vi è il rischio forte di ricadere in una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l'esportazione e dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di **violenza contro donne e bambini**.

*(quanto a donne e bambini, si pensi ai bombardamenti israeliani su Gaza ed il Libano che hanno provocato centinaia di vittime tra i bambini, o ai bombardamenti Arabi sullo Yemen che ne hanno provocati diverse centinaia paesi rispetto ai quali continuiamo ad esportare armamenti convenzionali).*

---

<sup>8</sup> Carri armati, autoveicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d'assalto, navi da guerra, missili e lanciatori di missili.

# Disciplina del commercio degli armamenti da guerra in Italia

Prima del 1980 la disciplina della vendita e acquisto di armamenti da guerra, e quella per il rilascio della licenza di esportazione era coperta dal segreto militare; la disciplina relativa alle autorizzazioni all'importazione ed alle esportazioni era contenuta nel r.d. 773/1931 TULPS

## La legge n. 185/1980

Nel 1980 è stata approvata la legge 185 sul commercio internazionale delle armi che introduce una disciplina organica avente ad oggetto i OGGETTO: “*materiali d'armamento*” ovvero “*costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia*”.

Si tratta di una disciplina che introduce obblighi e limitazioni più stringenti, rispetto a quella vigente in base a convenzioni e trattati internazionali.

La legge anzitutto stabilisce che:

### **1) esportazione /importazione /transito devono essere**

- *conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e*
- *regolamentati secondo i principi della Costituzione che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.*

**2) è dunque vietato il commercio internazionale di armamenti da guerra quando ciò sia in contrasto:**

*con la Costituzione,*

*con gli impegni internazionali dell'Italia*

*con gli interessi della sicurezza dello Stato,*

*con la lotta contro il terrorismo*

*con il mantenimento di buone relazioni con altri Paesi,*

*e quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.*

### **3) L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:**

*a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;*

*b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;*

*c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;*

*d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;*

**4) è altresì vietata**

la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito **di armi biologiche, chimiche e nucleari**, la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia.

Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

**5) Sono escluse dalla disciplina della L. 185/1990:**

a) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

b) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO.

6) Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

**7) Relazione al Parlamento**

1) Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2) I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3) La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive,

E' dunque una legge che qualora applicata rigorosamente dovrebbe garantire il rispetto del diritto umanitario, vietando le esportazioni di armi verso paesi in guerra, o in una situazione di violazione del diritto internazionale.

La sua applicazione non si è rivelata tuttavia all'altezza dello scopo perseguito.

**Limiti della disciplina nazionale:**

1) Le autorizzazioni e le licenze per il commercio sono rilasciate dal Governo che si limita a **“riferire alle Camere”**.

Il che vuol dire che le Camere pur venendo informate, non hanno alcun potere di veto o di negazione della autorizzazioni già rilasciate dall'esecutivo. Il Parlamento viene solo informato di come viene gestito il commercio di armi da guerra dal Governo.

L'unico intervento obbligatorio delle Camere è relativo al rilascio di autorizzazioni verso paesi che sono in guerra al di fuori dei limiti dell'art. 51 Carta delle nazioni unite dunque che conducono una guerra fuori dei limiti della legittima difesa.

2) La legge non si applica alle esportazioni che avvengono da Stato a Stato in base ad un **accordo internazionale di assistenza militare**.

In questo caso trattandosi di un accordo politico deve essere approvato con legge dal Parlamento, ma visto che esistono accordi di assistenza militare con la gran parte dei principali paesi verso i quali vengono esportati armamenti militari ciò vuol dire che la stragrande maggioranza delle esportazioni non è soggetta ai limiti della norma fondamentale sul commercio delle armi.

3) La **legge non si applica inoltre nei confronti dei paesi della Nato**. Anche in questo caso l'esclusione è rilevante posto che almeno fino a pochi anni fa la maggior parte delle esportazioni avveniva verso paesi nato, indipendentemente dal fatto che le armi potessero essere utilizzate per scopi contrari alla

costituzione o per guerre in violazione dell'art. 51 Carta ONU. La Turchia fa parte della Nato è uno dei maggiori importatori di armi italiane e non rispetta i diritti umani.

I vincoli posti dalla legislazione nazionale sono rafforzati dalla disciplina pattizia internazionale.

### **CONVENZIONE 2013 SUL COMMERCIO ARMI.**

A questi obblighi si aggiungono quelli della convenzione sul commercio internazionale di armi convenzionali (convenzione 2013) che vieta esportazione qualora le armi possano essere utilizzate per

1. *Mettere in pericolo la pace*
2. *Realizzare una grave violazione del diritto internazionale umanitario.*
3. *per commettere o agevolare gravi atti di violenza di genere o atti di **violenza contro donne e bambini.***

La valutazione della sussistenza dei requisiti per l'espatrio sono rimesse anche in questo caso all'autorità di governo, che decide a sua discrezione se la fornitura di armi può "mettere in pericolo la pace" o realizzare una "grave violazione del diritto umanitario" etc.

Rispetto alla normativa italiana è più vincolante, in quanto **si applica anche nei confronti degli stati con cui siano stati conclusi accordi di cooperazione militare**, o anche nei confronti dei paesi NATO.

La legge italiana sembra per contro individuare con criteri più oggettivi le cause ostative all'esportazione (lo stato di guerra, gli accertati crimini di guerra, l'incompatibilità con la costituzione).

## **La Posizione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944**

**Stabilisce ulteriori criteri** che disciplinano l'esportazione delle armi per cui l'esportatore deve verificare :

- *il rispetto degli obblighi internazionali,*
- *rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Non è consentita l'esportazione nei confronti di paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.*
- *Se sussiste il rischio che la tecnologia e le attrezzature possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.*
- *Se le armi provocano o prolungano conflitti armati nel paese di destinazione*
- *Se vi è il rischio che le armi siano utilizzate per l'aggressione verso altri paesi.*
- *Se c'è il rischio che le armi siano svista verso un utilizzatore finale non accettabile.*

Sono criteri più specifici di quelli della Convenzione 2013 sul commercio armi, e non contempla le esclusioni previste dalla L 185/1990.

Il divieto di esportazioni in questo caso non sembra che possa essere aggirato mediante la semplice stipula di un accordo di cooperazione militare.

## **La relazione al parlamento del 2017**

L'export di armi ha subito negli ultimi anni una impennata, a conferma del fatto che stiamo assistendo ad una vera e propria "terza guerra mondiale".

Le esportazioni nel 2016 sono incrementate del 85% passando da 7,9 a 14,6 miliardi di lire. Rispetto al 2014 (2 miliardi annui) vi è stato un aumento del 452%.

Cambia la direzione del flusso delle esportazioni.

Fino al 2015 i flussi maggiori erano verso paesi NATO, oggi il rapporto si è invertito, con export di 63% fuori nato e 37 % verso paesi Nato.

Nella graduatoria dei paesi destinatari delle nostre esportazioni è al primo posto il Kuwait con il quale abbiamo realizzato 7 miliardi di euro conseguenti una licenza per l'esportazione di 28 aerei da difesa Euro Fighter.

Senza tener conto dei paesi Nato seguono nell'ordine Arabia Saudita (427 mln), Qatar (341 mln), Turchia, Emirati Arabi.

L'africa settentrionale ed il medio oriente assorbono il 58% delle esportazioni.

La maggior parte degli stati cui l'Italia destina il proprio export di armi si sono resi responsabili di ripetute violazioni dei diritti umani (Pakistan, Malesia, Angola)

Quest'ultimo paese oggetto delle attenzioni di Amnesty per violazione dei diritti umani, dopo il viaggio di Renzi nel 2014, ha visto incrementare l'importazione delle nostre armi da 72 mila euro a 88 milioni di euro.

## ARABIA SAUDITA

Con l'Arabia Saudita l'Italia ha concluso un accordo di cooperazione militare ratificato con legge 97/2009.

Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, sono responsabili dei massacri compiuti in Yemen negli ultimi anni dall'aviazione della coalizione a guida saudita.

Il Parlamento Europeo si è espresso per tre volte negli ultimi tre anni sulla situazione in Yemen, nel luglio 2015, febbraio 2016 e la terza nel giugno 2017.

**La nuova risoluzione è particolarmente importante in quanto ribadisce la necessità che tutti gli stati membri dell'Unione applichino la risoluzione comune 2008/ 944 che vieta l'export di armi a paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o quando vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.**

Con una maggioranza di 386 voti favore e 107 il Parlamento ha invitato il rappresentante per la politica estera UE Mogherini ad avviare una iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita

Anche la risoluzione del febbraio 2016 invitava i paesi aderenti ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte della UE di un embargo alle armi all'Arabia saudita.

Nel 2016 l'Arabia era stata inserita **nella lista nera degli stati coinvolti nell'uccisione di massa di bambini**. Le minacce saudite di ritirare centinaia di milioni di aiuti versati all'ONU per il programma antipoverà, ha convinto il segretario dell'ONU a non inserirla.

Secondo **l'Unicef** tra marzo 2016 e marzo 2017 circa 600 bambini sono stati uccisi e 1150 feriti .<sup>9</sup>

Il Rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del Gennaio 2017 ha dichiarato che la coalizione guidata dall'Arabia Saudita non ha rispettato il diritto umanitario internazionale in almeno 10 attacchi aerei diretti su abitazioni mercati fabbriche ed ospedali.

Tale rapporto ha documentato nei luoghi dei bombardamenti di bombe vendute **dalla RWM Italia**, con sede a Brescia ed impianti in Sardegna ed afferma che l'uso di queste bombe ha integrato dei crimini di guerra.

La questione è stata sottoposta al Parlamento italiano il 19 Settembre **su due mozioni presentate da M5S e Sinistra, nelle quali si chiedeva al parlamento di impegnarsi a vietare l'esportazione delle Armi verso l'Arabia Saudita.**

Sono state presentate altre mozioni del PD di Forza Italia e di Scelta Civica, in cui non viene fatto alcun cenno al coinvolgimento nel conflitto di ordigni prodotti in Italia e non si chiede l'interruzione delle forniture.

---

<sup>9</sup> In questo caso si aggiunge l'ulteriore violazione relativa al divieto di commettere violenze su donne e bambini, egualmente perpetrati a Gaza e nel Libano da parte di Israele.

Le mozioni M5S e Sinistra sono state respinte in quanto si è deciso di attendere una linea di azione comune dell'Unione Europea che peraltro si è già pronunciata chiaramente.

Diversi paesi europei tra cui la Germania la Svezia e l'Olanda, hanno interrotto da tempo l'esportazione di armi verso l'Arabia Saudita.

C'è una palese violazione della L 185/1990, della Convenzione internazionale sul commercio armi non convenzionali, e della Risoluzione Pesc n. 2008/944

L'Arabia Saudita tra l'altro si è resa responsabile dell'invasione del Barhein inviando i propri soldati uniti alle altre monarchie del Golfo per reprimere nel sangue la rivolta scoppiata nel 2011.

## **ISRAELE**

L'Italia ha stipulato nel 2005 un accordo quadro di cooperazione militare con Israele approvato con legge 94/2005 avente ad oggetto:

- *importazione esportazione transito di materiali militari.*
- *l'organizzazione formazione e addestramento forze armate,*
- *la ricerca e lo sviluppo in campo militare*

Le attività sono sottoposte all'accordo sulla sicurezza, che prevede la massima segretezza.

È un accordo che interviene a pochi mesi dalla condanna di Israele da parte della Corte Internazionale di giustizia dell'Aja (Luglio 2014) che ha dichiarato che il muro di separazione costruito tra Israele e Cisgiordania costituisce un crimine contro l'umanità e viola il diritto internazionale umanitario.

Anziché adoperarsi per garantire il rispetto da parte di Israele degli obblighi internazionali e del diritto internazionale umanitario, come previsto dalla IV convenzione di Ginevra cui Italia aderisce, abbiamo stipulato un accordo di natura politica "a tutto campo" per la cooperazione in campo militare e nella ricerca scientifica militare.

È stato contestualmente concordato un accordo per lo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica altamente segreto. Un settore sul quale Israele aveva collaborato prima solo con gli USA, che hanno evidentemente dato l'avvallo a questo accordo.

L'accordo consente dunque lo svolgimento di attività militari con stato condannato per violazione dei diritti umani, che possiede 400 testate nucleari, senza alcun controllo del parlamento e senza che nessuno sappia quale tipo di collaborazione sia richiesta, per cui non è escluso né verificabile che la nostra collaborazione si estenda al potenziamento dei vettori militari nucleari.

Si consideri anche che Israele **non ha sottoscritto** il *trattato di non proliferazione nucleare, né la convenzione che vieta le armi biologiche, ha firmato ma non ratificato il trattato che mette al bando le armi chimiche.* (507).

Dunque è a tutti gli effetti possibile che la cooperazione militare dell'Italia con Israele, della quale neppure il Parlamento è informato, coinvolga il nostro paese in attività vietate dalle convenzioni internazionali cui il nostro paese ha aderito.

Nel 2006 il Ministro Moratti ha approvato il finanziamento di 31 progetti di ricerca congiunta con controparti israeliane attuando che hanno come controparte italiana il CNR e diverse università, e come controparte israeliana l'istituto Weizman, che è il centro di ricerca che ha consentito ad Israele di potenziare e costruire il proprio arsenale nucleare.

L'accordo non è stato scalfito neppure dall'operazione PIOMBO FUSO (2008/2009) che l'attacco a Gaza che ha prodotto 1400 morti di cui 400 bambini nel corso del quale sono state usate armi all'uranio impoverito ed al fosforo bianco, e nel quale Israele ha posto in essere crimini di guerra e contro l'umanità.

La violazione del diritto internazionale e i crimini contro l'umanità compiuti in Piombo Fuso sono certificati dal Rapporto Goldstone della Commissione per i diritti Umani dell'ONU, fatto proprio dal Parlamento europeo nel Marzo 2010.

Nel luglio 2012 è stato stipulato nell'ambito di questo accordo quadro un accordo del ministero della difesa che precede la fornitura di 20 velivoli da addestramento avanzato M-346 per un valore complessivo dell'operazione di quasi un miliardo di euro, aerei di produzione Alenia Aermacchi (Finmeccanica).

La commessa prevede comunque utilizzo di software israeliano da installare sugli aerei, l'acquisto di un satellite militare per 200 milioni di euro e l'acquisto di due aerei Gulfstream 550, per circa 750 milioni di euro.

La prima fornitura di due degli aerei M346 di addestramento è avvenuta nel Luglio 2014 mentre era in corso l'operazione Margine Protettivo su Gaza iniziata l'8 Luglio, che ha provocato in poche settimane quasi 2000 morti.

Il 27 Luglio 2012 è intervenuta una risoluzione del Consiglio dei diritti Umani dell'ONU che ha riconosciuto che è in corso un conflitto tra parti non uguali e che le azioni di Israele violano i diritti umani.

In aperta violazione della legislazione sull'export che vieta di rifornire armamenti a paesi in stato di guerra e responsabili di gravi violazioni dei diritti umani

Mentre noi continuiamo ad armare Israele nell'agosto 2014 la Spagna sospendeva unilateralmente in via cautelativa la vendita di armi ad Israele.

### **Qatar**

**Durante la guerra di Libia il parlamento ha approvato con accordo bipartisan accordo su vendita di armi al Qatar, paese che ha impegnato nella guerra libica 5000 uomini delle forze speciali finanziando le tribù ribelli.**

Vi sono condanne per blasfemia, sono illegali i partiti politici, esiste la condanna a morte senza processo.

Pare evidente che contrariamente agli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, la fornitura di armi ai paesi stranieri coincide con il loro impegno bellico in guerre di aggressione vietate dal diritto internazionale.

### **L'ITALIA E LE ARMI NUCLEARI**

In Italia sono presenti circa 90 testate nucleari dislocate nelle basi di Aviano e di Ghedi, **in palese violazione del trattato di non proliferazione ratificato nel 1975 proibisce agli stati firmatari "non-nucleari" di procurarsi tali armamenti e agli stati nucleari" di trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi**

In Italia per due anni consecutivi 2013/2014 si sono svolte le esercitazioni Nato per la guerra nucleare.

I piloti italiani che vengono addestrati sotto il comando americano, sono addestrati alla guida dei Tornado armati con testate nucleari B 61.

Lo spiegamento di armi nucleari in Europa è regolato da accordi segreti che i Governi non hanno mai sottoposto ai rispettivi parlamenti. E' previsto nell'ambito di questi accordi che l'aviazione italiana utilizzi queste armi sotto il comando USA. (510 523 516)

### **L'Italia e l'industria militare**

#### **Gli F35**

Il primo memorandum di intesa per produzione F35 siglato da D'Alema nel 1998, con Berlusconi nel 2002 firma accordo per entrare a tutti gli effetti nel progetto. Nel 2007 Prodi si impegna all'acquisto di 131 F35. Berlusconi nel 2009 delibera l'acquisto. Monti ricalibra il numero complessivo in 90 aerei, confermato da Renzi

Gli F35 costano circa 177 mln di dollari ciascuno.

E' una spesa enorme posto che i milioni di euro previsti per la fabbricazione escono dalle casse dello stato ed entrano in quelle di aziende private.

#### **Finmeccanica**

Ha subito una riconversione alla produzione militare. È al nono posto tra le aziende produttrici di armi al mondo, e realizza con la vendita di armi il 50% del suo fatturato ed il settore militare è in crescita.

#### **La spesa militare**

È salita da 65 mln di euro al giorno nel 2013 a 70 nel 2014 per raggiungere gli 80 milioni nel 2015. Siamo al 12 posto per spesa militare nel mondo